

N. 9727/2012 R.G. notizie di reato

N. 3926/2012 R.G. G.I.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G.I.P. del Tribunale di Milano, Dott. Claudio Castelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- art. 129 c.p.p. -

nella causa penale contro

GUERRA PAOLO – nato a Milano il 28 gennaio 1958, residente in Milano, via Tiziano n.20, in qualità di legale rappresentante della Sintea Plustek srl con sede in Assago, via Enrico Fermi n.44 ove ha eletto domicilio.

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Paolo Alberto ANTIMIANI e dall'avv. Andrea MARINI entrambi con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.28.

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 10 bis D. lvo n.74/2000 perché, quale amministratore unico della società sopra indicata alla data del 31 luglio 2008, non versava entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l'ammontare di euro 179.592,00 (e dunque per un ammontare superiore a € 50.000) per il periodo di imposta 2008.

In Milano il 31 luglio 2009, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 2008.

Parte lesa:**Agenzia delle entrate di Milano – Ufficio Milano 1 – via della Moscova n.2 - Milano.****MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento aveva origine dalla comunicazione di notizia di reato del 3 febbraio 2012 dell’Agenzia delle Entrate di Milano che segnalava che la società Sinteia Plustek srl con sede legale in Assago, via E. Fermi n.44, non aveva versato nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l’ammontare complessivo € 179.592,00.

Come legale rappresentante veniva identificato Guerra Paolo che veniva iscritto per tale reato e nei cui confronti la Procura della Repubblica di Milano chiedeva in data 2 aprile 2012 l’emissione di decreto penale di condanna.

La richiesta della Procura veniva accolta ed in data 17 aprile 2012 veniva emesso decreto penale di condanna alla pena di € 6840 di ammenda.

Il difensore presentava tempestivamente istanza di proscioglimento o in subordine di opposizione al decreto penale di condanna.

La difesa assumeva che la Sinteia Plustek srl era creditrice all’epoca della contestazione nei confronti di vari enti pubblici, in particolare di ASL o Aziende Ospedaliere della Regione Campania per un importo complessivo di € 1.700.000 (un milione settecentomila). Il protrarsi dei mancati pagamenti ed il rifiuto degli istituti di credito di “scontare” le fatture emesse nei confronti di tali enti provocava una mancanza di liquidità che impediva all’azienda di provvedere al tempestivo pagamento per il 2008 delle ritenute operate.

Successivamente in occasione del ricevimento della cartella esattoriale la società presentava istanza di rateazione che veniva accolta, provvedendo puntualmente al pagamento delle rate.

A conforto dell’istanza la difesa allegava l’estratto di bilancio dell’esercizio 2008, raccomandate di intimazione di pagamento alle Asl e agli Istituti Ospedalieri debitori, atti transattivi intervenuti nel 2010 e nel 2012, accoglimento dell’istanza di rateazione, ricevute dei primi tre versamenti effettuati.

La tesi difensiva che invoca il proscioglimento dell’imputato per assenza dell’elemento soggettivo del reato va accolta.

L'imputato è stato costretto a non pagare il dovuto da un comportamento omissivo e dilatorio da parte di enti pubblici che avrebbero dovuto saldare fatture per forniture ricevute, alcune delle quali risalenti al 2005. Il quadro di crediti accumulati è impressionante: € 300.912 nei confronti dell'ASL Napoli 2, € 362.022 nei confronti dell'ASL Caserta 2, € 145.980 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, € 77.548,02 nei confronti dell'ASL Napoli 1, € 216.049 nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Questo solo con riguardo ai crediti maggiori. Risulta che la società ha perseguito tutte le strade per riuscire a recuperare liquidità e fare fronte ai debiti tributari, attraverso la cessione dei crediti a aziende specializzate del settore e quindi ricorrendo ad atti transattivi, all'esito dei quali e dei relativi incassi ha poi provveduto a chiedere la rateazione e a procedere ai pagamenti dovuti.

Non vi era quindi alcuna intenzione da parte dell'imputato di evadere l'IVA, come del resto ben dimostrato dai pagamenti effettuati, una volta ricevuta la cartella esattoriale.

Né si può addebitare a Guerra la prevedibilità del comportamento delle pubbliche amministrazioni coinvolte, quanto meno nelle dimensioni in cui il dissesto si è manifestato.

Va rammentato che già nel 2000 veniva adottata dalla Comunità Europea la Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che prescriveva il termine del pagamento in trenta giorni facendo partire da detta data gli interessi moratori. Anche se detta normativa veniva recepita solo recentemente con D. Leg. 9 novembre 2012 n.192, è evidente l'indirizzo che ne derivava, che avrebbe dovuto risultare particolarmente pregnante su pubbliche amministrazioni.

Non si può quindi addebitare all'imputato il dolo. Per la sussistenza di tale elemento è necessario che il fatto sia preveduto e voluto come conseguenza dall'autore,

Orbene nel caso il fatto non era prevedibile e l'imputato ha fatto quanto umanamente possibile per evitarlo, rimettendosi in regola (pagando, va rimarcato, anche interessi e sanzioni) non appena è stato in condizioni di farlo.

Ne consegue il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 C.P.P. perché il fatto non costituisce reato.

Il presente Giudice ritiene di dovere provvedere direttamente senza investire del fatto il Giudice del dibattimento, nonostante la sentenza 25 marzo – 4 giugno 2010 n.21243 delle Sezioni Unite della Cassazione, onde assicurare la ragionevole durata del processo ai sensi dell'art.111 Costituzione e per lo stesso tipo di rito. Il decreto penale, giudizio monitorio semplificato, solo con la pienezza del contraddittorio, introdotta dall'opposizione, può acquisire nuovi ed inediti temi ed elementi probatori che ben possono imporre al giudice di



provvedere. Del resto il comma 1 dell'art. 129 C.P.P. testualmente prevede che “in ogni stato e grado del processo, il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero.....lo dichiara di ufficio con sentenza”.

Il decreto penale di condanna n.1672/2012 va di conseguenza revocato.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE

a carico di GUERRA PAOLO per il reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

REVOCA

il decreto penale di condanna n.1672/2012 emesso in data 17 aprile 2012

Milano, 7 gennaio 2013

IL GIUDICE

dott. Claudio Castelli